

**CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO
E MERCATO DEL TURISMO, A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DELLA
LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246, NONCHÉ ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2008/122/CE, RELATIVA AI CONTRATTI DI
MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE
VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI
SCAMBIO**

-

Art. 51-quater Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.